

Del. e.c. N° 32



Comune di Rose

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2019

INDICE

- Art. 1 Oggetto e Finalità
- Art. 2 Modalità di adozione
- Art. 3 Agevolazioni
- Art. 4 Verifiche e controlli
- Art. 5 Decesso o smarrimento del cane adottato
- Art. 6 Cessione del cane adottato
- Art. 7 Progetti speciali
- Art. 8 Pubblicità per l'adozione
- Art. 9 Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 10 Rinvio
- Art. 11 Norme abrogate
- Art. 12 Pubblicità del regolamento
- Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto e finalità

- 1) Il presente regolamento disciplina l'affidamento dei cani randagi ritrovati sul territorio comunale ed ospitati presso le strutture deputate alla custodia e cura convenzionate con il Comune di Rose.
- 2) Il presente regolamento è finalizzato all'incentivazione dell'affidamento dei cani, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso la struttura di ricovero e migliorare, al contempo, il benessere degli animali, contingentando, altresì, i livelli di spesa sostenuti dal Comune per il servizio di custodia dei cani.

Art. 2
Modalità di adozione

- 1) Tutti i cani randagi di proprietà del Comune nonché quelli ospitati presso le strutture convenzionate possono essere adottati da privati, enti e associazioni che ne facciano richiesta.
- 2) La richiesta di adozione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) i richiedenti o, nel caso di enti associazioni o gruppo di persone, i responsabili abbiano compiuto il 18° anno di età ovvero, in caso di minore, gli esercenti la potestà genitoriale rilascino apposito atto di assenso e contestuale assunzione di responsabilità e che non abbiano, in corso o definiti, procedimenti amministrativi o penali per maltrattamento o malgoverno di animali;
 - b) le persone di cui alla precedente lettera a) dichiarino e s'impegnino:
 - i) a garantire il benessere del cane presso la propria abitazione o altro luogo idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia e alle esigenze proprie della razza;
 - ii) a far ispezionare il cane e i luoghi di ricovero dai funzionari delegati dall'Amministrazione Comunale o, in mancanza da questi ultimi, dagli organi già preposti alla vigilanza come il Servizio Veterinario Nazionale e la Polizia Locale competente per territorio;
- 3) Chiunque sia interessato ad un'adozione, potrà acquisire informazioni sul sito web del Comune di Rose dove sarà istituita un'apposita banca dati online con le foto e le caratteristiche dei cani che possono essere adottati.
- 4) I soggetti disponibili a ricevere in adozione un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato dovranno, attraverso le procedure rese pubbliche sul sito internet istituzionale, rivolgere apposita istanza al Comune di Rose.
- 5) L'adozione del cane può avvenire:
 - a) in forma definitiva, qualora il proprietario non lo abbia reclamato entro sessanta giorni dall'accalappiamento;
 - b) in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire il cane al proprietario che ne facesse richiesta entro il termine di cui alla lettera a).

6) L'adozione del cane non può avvenire se prima il Servizio Veterinario dell'ASP non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.

7) Nel caso di più richieste per lo stesso cane si procederà dando la priorità:

- a) ai residenti nel Comune di Rose;
- b) in ordine cronologico di domande.

Art. 3 Agevolazioni

1) Il Comune di Rose riconoscendo la funzione sociale dell'affidamento dei cani randagi, prevede il riconoscimento di un contributo economico annuo corrispondente all'importo del tributo sui rifiuti dovuto. Il contributo è fissato nella misura massima di Euro 250,00 e comunque non superiore all'importo della TARI dovuto su base annua.

2) Potranno beneficiare dell'agevolazione i soggetti che siano intestatari di un'utenza TARI, i quali ne facciano richiesta entro 30 giorni dalla definizione della pratica di adozione e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno solare, mediante presentazione di apposita domanda su moduli messi a disposizione dall'ente. L'agevolazione sarà riconosciuta anche nel caso in cui l'adottante sia un componente del nucleo familiare dell'intestatario dell'utenza TARI e sarà riconosciuta per una sola utenza nel caso in cui il contribuente sia intestatario di più utenze ad uso domestico.

3) L'agevolazione sarà riconosciuta per il periodo di quattro anni. L'adozione dovrà essere provata mediante apposita certificazione di iscrizione all'anagrafe canina competente per territorio. L'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello dell'adozione.

4) La presente agevolazione non è cumulabile né con altre adozioni né con altre riduzioni e/o agevolazioni relative al tributo previste da altri regolamenti. Qualora il titolare dell'utenza T.A.R.I. sulla quale riconoscere l'agevolazione fiscale disciplinata dal presente Regolamento benefici già di uno sconto sulla medesima tassa derivante da questa o altra iniziativa, gli sarà riconosciuta l'agevolazione a lui più favorevole.

5) In caso di decesso, smarrimento, cessione e/o rinuncia della proprietà del cane adottato, gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione ai giorni di affido, in alternativa all'adozione di un altro cane.

6) In caso di cambio di residenza dell'affidatario all'interno del territorio comunale e la conseguente uscita dal nucleo familiare del soggetto beneficiario dell'agevolazione fiscale, l'agevolazione potrà essere trasferita nella nuova eventuale utenza T.A.R.I.

Art. 4 Verifiche e controlli

1) Il responsabile della struttura convenzionata comunicherà all'ufficio comunale competente il nominativo del cittadino a cui è stato consegnato il cane adottato che dovrà necessariamente essere un cane in carico al Comune di Rose, trasmettendone la relativa scheda di affido.

2) L'ufficio comunale preposto provvederà a verificare periodicamente, anche con l'ausilio della Polizia Locale e/o del Servizio Veterinario dell'ASP, le condizioni di detenzione del cane.

3) Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata e a richiedere la restituzione dell'agevolazione TARI percepita.

Art. 5

Decesso o smarrimento del cane adottato

Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al responsabile del settore amministrativo del Comune di Rose ed alla ASP entro il terzo giorno successivo all'evento. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'affidatario dovrà darne comunicazione immediata alla ASP competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme. In caso di decesso o smarrimento, l'affidatario decadrà dai benefici e dalle agevolazioni riconosciute, e non ancora percepite, in base al presente regolamento.

Art. 6

Cessione del cane adottato

L'affidatario si impegna a non cedere l'animale, se non previa segnalazione all'ufficio comunale competente e al servizio veterinario dell'Asl di competenza. In caso di cessione, l'affidatario decadrà dai benefici e dalle agevolazioni riconosciute, e non ancora godute, dal presente regolamento.

Art. 7

Progetti speciali

Viene demandato al competente ufficio comunale l'approvazione di progetti e/o ulteriori forme di adozione e affidamento di animali, che possono prevedere l'impegno di persone anziane e l'impiego di volontari, nonché l'attuazione di iniziative e manifestazioni che meglio divulgano e sensibilizzano la popolazione verso la problematica.

Art. 8

Pubblicità per l'adozione

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

Art. 9

Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 10
Rinvio

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 11
Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 12
Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Art. 13
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio on line e sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Rose.